

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE**

**N. 175 DEL 10/02/2022**

## **O G G E T T O**

RECEPIMENTO DGR VENETO N. 959 DEL 13/07/2021 E DECRETO N. 34 DEL 02.11.2021 RELATIVI AL PROGETTO “RETE VENETA RICONOSCIMENTO PRECOCE DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - NETWORK NIDA 2021-2022”.

RECEPIMENTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “RETE VENETA RICONOSCIMENTO PRECOCE DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - NETWORK NIDA 2021-2022

Proponente: UOC INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA E CONSULTORI DISTR. EST

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 257/22

Il Direttore “U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto Est, nonché Direttore *ad interim* U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto Ovest”, riferisce:

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 959 del 13 luglio 2021, è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione del Veneto per la realizzazione del progetto “*Rete Veneta Riconoscimento Precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico. Bando NIDA 2021-2022*” finanziato con un contributo complessivo pari ad euro 337.882,31 ed è stato incaricato altresì il Direttore U.O. Non Autosufficienza allo svolgimento di tutte le procedure amministrative e contabili derivanti dall’assegnazione del finanziamento per la realizzazione del progetto.

L’accordo di collaborazione sopra citato è stato sottoscritto digitalmente sia dalla Regione del Veneto che dall’Istituto Superiore di Sanità.

Il Direttore U.O. Non Autosufficienza è stato conseguentemente autorizzato a definire e sottoscrivere l’Accordo di collaborazione con le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere per la realizzazione delle attività previste nel progetto esecutivo.

Con mail del 07/12/2021 la Regione del Veneto ha inviato l’Accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto “*Rete Veneta Riconoscimento Precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico – Network NIDA 2021 – 2022*” tra la stessa Regione e le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere del Veneto, con l’invito a sottoscriverlo digitalmente da parte del Direttore Generale, che vi ha provveduto nella stessa data del 07/12/2021, inviandolo contestualmente in Regione.

La Regione del Veneto, con successiva nota in atti del 14 gennaio 2022 (prot. n. 16123 recepito con protocollo interno n. 3812 del 17.01.2022) ha trasmesso a questa ULSS il Decreto n. 34 del 02.11.2021, avente ad oggetto “Accertamento per l’Accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere per la realizzazione del Progetto “*Rete Veneta Riconoscimento Precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico – Network NIDA 2021 – 2022*” con richiesta di dare avvio alle attività previste dalla citata DGR.

L’accordo di collaborazione prevede espressamente, per quanto concerne i costi derivanti dallo stesso e dalle attività di cui si tratta, che “*il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 337.882,31 come dettagliato nel budget del progetto esecutivo approvato (Allegato A)*” (articolo n. 3).

Nel ripartire il finanziamento complessivo assegnato dalla Regione del Veneto tra i soggetti attuatori, sono stati destinati euro 30.000,00 all’Azienda ULSS n. 8 Berica, assegnando euro 15.000,00 al Distretto Est e 15.000,00 al Distretto Ovest dell’Azienda, come specificato nelle premesse del citato decreto 34/2021 parti integranti sostanziali del suddetto provvedimento.

Il finanziamento assegnato sarà trasferito alle Aziende ULSS, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, secondo le seguenti modalità:

- 30% a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e ad esecutività del decreto regionale di impegno delle risorse;

- 40% dopo 12 mesi dall'inizio delle attività, successivamente all'invio da parte dell'Azienda Universitaria Ospedaliera di Verona della relazione scientifica delle attività svolte redatta sulla base della trasmissione da parte di ciascuna azienda sanitaria, per la parte di propria competenza;
- 30% come saldo del contributo.

Posto quanto sopra, si dà atto dell'Accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto "*Rete Veneta Riconoscimento Precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico – Network NIDA 2021-2022*", sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale di questa Azienda ULSS in data 07/12/2021, nel testo allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale (Allegato 1).

Si propone altresì di dare attuazione alle attività previste dal medesimo Progetto, avente decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra da entrambe le parti e con scadenza 07/09/2022.

L'attuazione del presente provvedimento comporta un costo economico a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica pari ad € 30.000,00, cui si farà fronte con l'assegnazione regionale prevista dal suddetto decreto n. 34 del 02/11/2021. La spesa sarà imputata ai conti relativi all'acquisizione di figure professionali tramite borse di studio, del bilancio sanitario 2022.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### DELIBERA

1. di recepire, per le ragioni in premessa esposte che qui si richiamano e si fanno proprie, la DGR n. 959 del 13/07/2021 e il Decreto n. 34 del 02.11.2021 e relativi allegati, avente ad oggetto "*Accertamento per l'accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità (ISS) e approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere per la realizzazione del Progetto "Rete Veneta riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico - Network NIDA 2021-2022"*";
2. di recepire altresì lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e questa Azienda ULSS n. 8 Berica per la realizzazione del Progetto "*Rete Veneta riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico - Network NIDA 2021-2022*", firmato digitalmente dal Direttore Generale in data 07/12/2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
3. di dare conseguente attuazione con scadenza 07/09/2022, al Progetto "*Rete Veneta riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico - Network NIDA 2021-2022*";

4. di dare atto del trasferimento di euro 30.000,00 da parte della Regione del Veneto all'Azienda ULSS 8 Berica per la totale copertura dei costi da sostenere la realizzazione delle attività relative al Progetto *de quo*;
5. di precisare che l'attuazione del presente provvedimento comporta un costo economico a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica pari ad € 30.000,00, cui si farà fronte con l'assegnazione regionale prevista dal suddetto decreto n. 34 del 02/11/2021. La spesa sarà imputata ai conti relativi all'acquisizione di figure professionali tramite borse di studio, del bilancio sanitario 2022;
6. di individuare la Dr.ssa Marilena Zanetello, Direttore U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto Est, nonché Direttore *ad interim* U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto Ovest quale Responsabile Aziendale del Progetto in parola e la Dr.ssa Elena Finotti, Dirigente Medico specialista in Neuropsichiatria Infantile, nonché Referente Tecnico della U.O.S. Neuropsichiatria Infantile Distretto Est, quale referente aziendale delle attività progettuali;
7. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**per la realizzazione del progetto**  
**"Rete Veneta Riconoscimento Precoce dei Disturbi**  
**dello Spettro Autistico - Network NIDA 2021-2022"**

**tra**

**La Regione Veneto** con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901, cap. 30123 codice fiscale 80007580279, rappresentata, per la stipula del presente atto, dal Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza della Direzione Servizi Sociali, delegato con DGR n. 959/2021, Dott. Giuseppe Gagni;

e

**Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona** (ente capofila), partita iva/codice fiscale 03901420236, con sede legale in Verona, Piazzale Aristide Stefani, n. 1, cap 37126, rappresentata per la stipula del presente atto dal Dott. Callisto Marco Bravi, nato a Terno d'Isola (Bg) il 29 maggio 1962 in qualità di Direttore Generale

**Azienda Ospedale-Università Padova**, partita iva/codice fiscale 00349040287, con sede legale in Padova, Via Giustiniani, n. 1, cap 35128, rappresentata per la stipula del presente atto dal Dott. Giuseppe Dal Ben, nato a Oderzo (Tv) il 20/09/1956, in qualità di Direttore Generale

**Azienda ULSS 1 Dolomiti**, partita iva/codice fiscale 00300650256, con sede legale in Belluno, Via Feltre, n. 57, cap 32100, rappresentata per la stipula del presente atto dalla Dott.ssa Tiziana Bortot, nata a Belluno il 10 giugno 1960, Direttore f.f. dell'U.O.C. Affari Generali, delegata con deliberazione n. 1077 del 17.9.2021 dalla Dott.ssa Maria Grazia Carraro, nata a Vazzola (TV) il 3 febbraio 1961, in qualità di Direttore Generale

**Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana**, partita iva/codice fiscale 03084880263, con sede legale in Treviso, Via Sant'Ambrogio di Fiera, n. 37, cap 31100, rappresentata per la stipula del presente atto dal dr. Francesco Benazzi nato a Treviso il 2 Marzo 1956, in qualità di Direttore Generale



**Azienda ULSS 3 Serenissima**, partita iva/codice fiscale 02798850273, con sede legale in Venezia Mestre, Via Don Federico Tosatto, n. 147, cap 30174, rappresentata per la stipula del presente atto da dott. Edgardo Contato nato a Papozze (RO) il 16/05/1958, in qualità di Direttore Generale;

**Azienda ULSS 4 Veneto orientale**, partita iva/codice fiscale 0279949077, con sede legale in San Donà di Piave, Piazza De Gasperi, n. 5, cap 30027, rappresentata per la stipula del presente atto dal dott. Mauro Filippi nato a San Donà di Piave (VE) il 12/10/1963, in qualità di Direttore Generale

**Azienda ULSS 5 Polesana**, partita iva/codice fiscale 01013470297, con sede legale in Rovigo, Via Tre Martiri, n. 89, cap 45100, rappresentata per la stipula del presente atto da Dr.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, in qualità di Direttore Generale

**Azienda ULSS 6 Euganea**, partita iva/codice fiscale 00349050286, con sede legale in Padova, Via E. degli Scrovegni, n. 14, cap 35131, rappresentata per la stipula del presente atto da Dr. Paolo Fortuna, nato a Vicenza il 04/11/1963, in qualità di Direttore Generale

**Azienda ULSS 7 Pedemontana**, partita iva/codice fiscale 00913430245, con sede legale in Bassano del Grappa, Via dei Lotti, n. 40, cap 36061, rappresentata per la stipula del presente atto da dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il 4.05.1967, in qualità di Direzione Generale

**Azienda ULSS 8 Berica**, partita iva/codice fiscale 02441500242, con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi, n. 37, cap 36100, rappresentata per la stipula del presente atto da Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata Palmi (RC) il 19.05.1957, in qualità di Direttore Generale

**Azienda ULSS 9 Scaligera**, partita iva/codice fiscale 02573090236, con sede legale in Verona, Via Valverde, n. 42, cap 37122, rappresentata per la stipula del presente atto da Dr. Pietro Girardi, nato a Milazzo (ME) il 26/10/1965, in qualità di Direttore Generale

**PREMESSO CHE:**



- L'art. 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, attribuisce al Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del SSN;
- La Legge 18 agosto 2015, n. 134 recante "*Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie*" prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- L'Istituto Superiore di Sanità (di seguito ISS), organo tecnico-scientifico del SSN, ha coordinato l'elaborazione e la divulgazione della Linea Guida SNLG 21 "*Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti*" nell'ambito del "*Programma Nazionale di Ricerca Strategia in Età Evolutiva*";
- Il Ministero della Salute ha assegnato all'ISS, tramite la stipula di un accordo di collaborazione, approvato con Decreto dirigenziale del 04.12.2015, la realizzazione del progetto "*Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico*" con il duplice obiettivo di una stima di prevalenza dei disturbi dello spettro autistico a livello nazionale e la costituzione di una rete pediatria-neuropsichiatria infantile per l'individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo con particolare riguardo ai disturbi dello spettro autistico;
- L'ISS ha stipulato in data 21.12.2018 un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato dalla Corte dei Conti il 28.01.2019 con nota n. 1-119 per la realizzazione del progetto "*Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e della appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico.*" che fissa come data di inizio attività il 08.03.2019 e la scadenza in data 06.03.2022;
- il predetto Accordo prevede, all'art. 1 comma 1 punto C, che attività di supporto al Ministero della Salute ai fini della promozione di progetti di ricerca, coordinati dalle Regioni, riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche e educative prioritariamente nei seguenti ambiti: sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi che assicurino la continuità di cura nell'arco della



vita, affrontando specificamente la criticità della transizione dall'età evolutiva all'età adulta; sperimentazione, valutazione e diffusione di idonee soluzioni residenziali e semi-residenziali, corredate dalla previsione di specifici criteri/indicatori che permettano di valutarne appropriatezza e qualità; sperimentazione, valutazione e diffusione delle migliori pratiche per l'integrazione scolastica, la transizione dall'istruzione al lavoro;

- in data 12.02.2019 l'ISS ha emanato un decreto con cui il Direttore Generale autorizza la pubblicazione di un bando che veda quali destinatari istituzionali le Regioni per le attività previste dall'art. 1 comma 1 punto C di cui sopra;
- in data 31.03.2021 l'ISS ha pubblicato un bando destinato alle regioni relativo alle attività di cui sopra;
- con DGR n. 536/2021 il Direttore della Unità Organizzativa Non Autosufficienza della Direzione Servizi Sociali è stato delegato a presentare domanda di partecipazione all'Avviso pubblico dell'ISS sopracitato;
- in data 29.04.2021 la Regione del Veneto, in qualità di soggetto attuatore, ha presentato il progetto "*Rete veneta Riconoscimento precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico - Bando NIDA 2021-2022*";
- in data 08.06.2021 il Comitato di Valutazione dell'ISS ha approvato tra le domande pervenute quella della Regione del Veneto;
- con DGR n. 959/2021 è stato approvato lo schema dell'Accordo di collaborazione tra l'ISS e la Regione del Veneto attuativo del progetto "*Rete veneta Riconoscimento precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico - Bando NIDA 2021-2022*" per la realizzazione delle attività *ivi* previste e specificate nel Progetto Esecutivo, parte integrante dell'Accordo di collaborazione con l'ISS, contenente altresì il relativo Piano finanziario, nell'ambito del progetto "*I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal Decreto ministeriale del 30.12.2016*";
- con medesima DGR n. 959/2021 il Direttore della U.O. Non Autosufficienza è stato altresì autorizzato a definire e sottoscrivere il conseguente Accordo di collaborazione con le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere per la realizzazione del progetto;
- la Regione del Veneto e l'ISS hanno provveduto a sottoscrivere digitalmente l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7



agosto 1990, n.241 e s.m.i. è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione del presente accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione sul progetto "*Rete veneta Riconoscimento precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico - Bando NIDA 2021-2022.*"

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

(Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra la Regione Veneto e le Aziende ULSS e Ospedaliere del territorio che, nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto: "*Rete Veneta Riconoscimento Precoce dei disturbi dello Spettro Autistico*" - *Network NIDA 2020-2021*" così come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto (**Allegato A**).

### **Articolo 2**

(Durata)

L'accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione da entrambe le parti e scadrà in data 7.09.2022.

### **Articolo 3**

(Contributo)

Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 337.882,31, come dettagliato nel *budget* del Progetto Esecutivo approvato (**Allegato A**), e sarà trasferito, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, a codeste Aziende.

Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:

- 30% a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e ad esecutività del decreto regionale di impegno delle risorse;
- 40% dopo 12 mesi dall'inizio delle attività, successivamente all'invio da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona della



relazione scientifica delle attività svolte redatta sulla base della trasmissione da parte di ciascuna Azienda sanitaria, per la parte di propria competenza;

- 30% come saldo del contributo.

All'atto della liquidazione del saldo, entro 15 giorni dalla scadenza del presente accordo, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona dovrà trasmettere alla Regione la seguente documentazione:

- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Le Aziende firmatarie dichiarano di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte della REGIONE delle diverse rate di finanziamento da parte dell'ISS e s'impegnano a tenere esente la REGIONE e l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

#### **Articolo 4**

(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per la Regione Veneto il Dott. Leonardo Zoccante e per l'ISS la Dott.ssa Maria Luisa Scattoni.

#### **Articolo 5**

(Rendicontazioni e Relazione Scientifiche)

L'Azienda universitaria ospedaliera di Verona entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre, che sarà calcolato a partire dalla data di sottoscrizione, trasmette alla Regione un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute nonché la relazione scientifica.

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'Azienda Ospedaliera



Universitaria Integrata di Verona, in qualità di soggetto capofila del progetto, trasmette alla Regione un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dall'Ente utilizzando il modello di rendicontazione allegato.

Tutte le spese e i relativi impegni di spesa devono essere sostenuti entro e non oltre la data di validità del presente accordo; se trattasi di acquisti il bene e/o il servizio deve essere consegnato entro tale data.

Tutti gli impegni di spesa presi dovranno essere saldati entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del presente accordo.

**Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti delle Aziende che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta della Regione entro dieci giorni dalla richiesta stessa.**

**La Regione può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.**

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nel piano finanziario presentato. Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con la Regione che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità.

La variazione del piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza del presente accordo.

## **Articolo 6** (Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione



finanziaria presentata dovrà essere restituito alla Regione.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).

L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all'ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.).

Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

## **Articolo 7**

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato da codeste Aziende nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Il responsabile scientifico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha l'obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della



realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all'art.5 alla Regione.

E' fatto obbligo alle Aziende di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili alla Regione e al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero e dalla Regione.

Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, le Aziende non potranno in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta di autorizzazione dovrà essere trasmessa dalla Regione all'ISS.

La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: "attività finanziata dall'Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato dalla Corte dei Conti il 28.01.2019 con nota n. 1-119 per la realizzazione del progetto "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e della appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico."

## **Articolo 8**

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

La Regione sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alle Aziende firmatarie che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, la Regione intima per iscritto alle Aziende firmatarie, a mezzo PEC, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui le Aziende non provvedano ad inviare le relazioni entro i termini previsti.



È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, le Aziende hanno l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

## **Articolo 9**

(Tutela dei dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.

Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.

## **Articolo 10**

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Venezia.

## **Articolo 11**

(Imposta di registro e di bollo)



Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura della Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Il presente atto redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Per la Regione del Veneto  
Il Direttore dell'Unità Organizzativa  
Non Autosufficienza  
della Direzione Servizi Sociali  
Dott. Giuseppe Gagni

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata Verona  
Il Direttore Generale  
Dott. Callisto Marco Bravi

Per Azienda Ospedale-Università Padova,  
Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben

Per l'Azienda ULSS 1 Dolomiti  
Il Direttore f.f. UOC Affari Generali  
Il Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bortot

Per l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana  
Il Direttore Generale dr. Francesco Benazzi

Per l'Azienda ULSS 3 Serenissima  
Il Direttore Generale dott. Edgardo Contato

Per l'Azienda ULSS 4 Veneto orientale  
Il Direttore Generale dott. Mauro Filipp

Per l'Azienda ULSS 5 Polesana  
Il Direttore Dr.ssa Patrizia Simionato

Per l'Azienda ULSS 6 Euganea  
Il Direttore Generale dr. Paolo Fortuna

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana Il  
Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

Per l'Azienda ULSS 8 Berica Il Direttore  
Generale Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera Il Direttore  
Generale Dr. Pietro Girardi